

**Regolamento interno per le modalità di funzionamento della Commissione regionale per la parità dei diritti e delle opportunità tra uomo e donna (articolo 5, comma 3, legge regionale 4 maggio 1987, n. 26)**

**Art. 1**  
(Finalità)

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 5, comma 3 della legge regionale 4 maggio 1987, n. 26, disciplina le modalità di funzionamento della Commissione regionale per la parità dei diritti e delle opportunità tra uomo e donna, di seguito denominata CPO, prevista all'articolo 18 dello Statuto della Regione Campania.

**Art. 2**  
(Costituzione)

1. La CPO è costituita da quaranta donne che abbiano riconosciute esperienze di carattere scientifico, culturale, professionale, economico e politico sulla condizione femminile nei suoi vari aspetti, nominate dal Presidente del Consiglio regionale, così individuate:

- a) una rappresentante designata da ciascuna delle forze politiche che abbiano ottenuto almeno un seggio nelle ultime elezioni regionali;
- b) una rappresentante designata da ciascuna organizzazione sindacale più rappresentativa a livello regionale;
- c) elette dal Consiglio regionale tra le candidate designate dalle associazioni femminili e dagli ordini professionali operanti in Regione Campania;
- d) elette dal Consiglio regionale tra esperte e studiose della condizione femminile e di pari opportunità.

2. È componente di diritto la consigliera di parità regionale di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246).

3. La CPO ha sede presso la Presidenza del Consiglio regionale.

**Art. 3**  
(Organi)

1. Sono organi della CPO:
  - a) la Presidente;
  - b) due Vicepresidenti.
2. Gli organi di cui al comma 1 costituiscono l'Ufficio di presidenza.

**Art. 4**  
(Seduta di insediamento)

1. La seduta di insediamento della CPO è convocata dal Presidente del Consiglio regionale entro sessanta giorni dalla nomina delle componenti ed è presieduta provvisoriamente dalla componente più anziana di età fino all'elezione della Presidente. Le funzioni di segretaria sono svolte dalla componente più giovane d'età.

2. La convocazione è disposta almeno cinque giorni prima della data fissata per la seduta ed è comunicata alle componenti della CPO per via telematica.
3. Nella seduta di insediamento la CPO elegge al suo interno la Presidente e le due Vicepresidenti, che compongono l'Ufficio di Presidenza.

## **Art. 5** (Attività principali)

### 1. La CPO:

- a) svolge e promuove indagini e ricerche sulla condizione femminile in Campania ed in particolare sul reale stadio di attuazione della parità e sugli ostacoli che si oppongono al suo raggiungimento nell'ambito regionale;
- b) propone alla Giunta Regionale e al Consiglio Regionale iniziative di informazione dei dati raccolti verso gli organismi istituzionali, il mondo del lavoro, le donne e l'opinione pubblica in senso più generale;
- c) esprime parere sia di propria iniziativa che su richiesta della Giunta o del Consiglio o di altri organismi della Regione su provvedimenti e programmi regionali che direttamente o indirettamente hanno rilevanza per la condizione femminile, particolarmente nel mondo del lavoro;
- d) costituisce il punto di riferimento in materia di parità per i Comuni, le Province e gli altri Enti istituzionali compresi nella Regione;
- e) promuove di intesa con i movimenti e le associazioni femminili iniziative culturali dirette a sviluppare la cultura delle pari opportunità;
- f) sviluppa rapporti con: la Commissione per le pari opportunità istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comitato Nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento delle lavoratrici istituito presso il Ministero del Lavoro, la Consulta femminile regionale operante presso il Consiglio Regionale e l'Osservatorio sul fenomeno della violenza sulla donna istituito presso il Consiglio Regionale.

## **Art. 6** (Doveri delle componenti)

1. Le componenti della CPO sono tenute a partecipare alle riunioni e a prestare il proprio apporto personale e propositivo.
2. Le componenti devono dare tempestiva comunicazione per iscritto dell'impossibilità a partecipare alle riunioni. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell'anno, senza giusto motivo, dà luogo all'inizio del procedimento per la dichiarazione della decadenza, previa audizione dell'interessata.
3. Le componenti della CPO sono tenute a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (pec) e a comunicarlo alla Presidente.
4. Le eventuali dimissioni delle componenti della CPO vanno comunicate per iscritto alla Presidente della CPO affinché si dia avvio al procedimento di surroga.
5. La partecipazione ai lavori della CPO è a titolo gratuito e non comporta, in ogni caso, indennità aggiuntive o rimborsi spese.

## **Art. 7** (Elezioni della Presidente e delle Vicepresidenti)

1. La Presidente e le Vicepresidenti sono elette, con votazioni separate, a scrutinio segreto a maggioranza dei due terzi delle componenti della CPO nella prima votazione e a maggioranza assoluta delle componenti nella seconda votazione.
2. Risultano elette, in ciascuna votazione, le candidate che riportano il maggior numero di voti; a parità di voti risultano elette le più anziane di età.

### **Art. 8**

(Durata in carica)

1. La Presidente e le Vicepresidenti hanno la stessa durata della CPO.
2. La CPO può revocare la Presidente e le Vicepresidenti, collegialmente o individualmente, a seguito della presentazione di una mozione motivata sottoscritta da almeno un terzo delle componenti e approvata, con voto palese, a maggioranza assoluta delle componenti. La proposta deve essere posta in discussione entro quarantacinque giorni dalla presentazione.
3. In caso di dimissioni o decadenza della Presidente o di una o entrambe le Vicepresidenti, si procede alla surroga a seguito di votazione con le modalità di cui all'articolo 7.

### **Art. 9**

(Attribuzioni della Presidente)

1. La Presidente rappresenta la CPO, la presiede, ne coordina le attività ed esercita le funzioni a lei demandate dalle leggi e dai regolamenti.
2. La Presidente, in particolare:
  - a) convoca e presiede la CPO;
  - b) predispone l'ordine del giorno delle riunioni, apre e chiude le sedute, dirige e modera la discussione, stabilisce l'ordine delle votazioni annunciandone il risultato;
  - c) rappresenta la CPO nei rapporti con l'Amministrazione regionale e con l'esterno;
  - d) cura i rapporti con il Consiglio regionale, la Giunta regionale, le istituzioni, gli enti e i rappresentanti di Organizzazioni Sindacali, Professionali, Imprenditoriali, Sociali, dell'Università e delle Istituzioni scolastiche;
  - e) predispone la relazione annuale sulla attività svolta della CPO e ne cura la trasmissione all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale entro il 31 marzo di ogni anno;
  - f) raccoglie osservazioni e proposte per la formulazione del programma delle attività di cui l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale prende atto;
  - g) individua la componente della CPA più giovane d'età per l'esercizio delle funzioni di segretaria.
3. In caso di indisponibilità delle Vicepresidenti o quando ricorrano particolari motivi determinati dalla materia trattata o dal luogo di riferimento, la Presidente può designare singole componenti, che abbiano assicurato la loro disponibilità a rappresentarla in pubbliche manifestazioni o in altri eventi.

### **Art.10**

(Attribuzioni delle Vicepresidenti)

1. Le Vicepresidenti coadiuvano la Presidente nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 9.
2. Esse sostituiscono la Presidente in caso di assenza, impedimento, dimissioni e revoca fino alla sostituzione.
3. Fra le due Vicepresidenti precede quella che nella elezione alla carica ha riportato il maggior numero di voti e, in caso di parità, la più anziana di età.

**Art. 11**  
(Articolazioni della CPO)

1. La CPO può articolarsi in sottocommissioni ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale n. 26/1987.
2. Le sottocommissioni sono istituite dalla CPO in base a tematiche d'interesse e sono composte da minimo tre e massimo otto componenti della CPO, scelte sulla base delle loro competenze e disponibilità.
3. Ogni sottocommissione elegge al proprio interno una Coordinatrice che ne convoca le riunioni, presiede i lavori e relaziona alla CPO.

**Art. 12**  
(Referenti d'area)

1. La CPO, al fine di stabilire un rapporto capillare con le varie realtà territoriali, individua, in base alle disponibilità e all'appartenenza territoriale, otto Referenti d'area: una per la provincia di Avellino, una per la provincia di Benevento, una per la città di Caserta, una per la provincia di Caserta, una per la città di Napoli, una per la provincia di Napoli, una per la città di Salerno e una per la provincia di Salerno.
2. Le Referenti d'area costituiscono punto di riferimento associativo sul territorio, con compiti di promozione delle attività finalizzate al raggiungimento degli scopi della CPO, istaurazione di rapporti con istituzioni e realtà locali, diffusione nei rispettivi contesti geografici di riferimento dell'azione della CPO.

**Art. 13**  
(Sedute della CPO)

1. La CPO si riunisce, in via ordinaria, ogni mese e, in via straordinaria, ogni qualvolta la Presidente lo ritenga opportuno o sia richiesto da almeno un terzo delle componenti.
2. La CPO è convocata dalla Presidente. L'avviso di convocazione indica la data, l'ora e il luogo della stessa ed è comunicato telematicamente alle componenti della CPO, unitamente alla documentazione necessaria per la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, almeno cinque giorni prima del giorno fissato per la riunione.
3. Alle riunioni della CPO possono essere invitati a partecipare i consiglieri e gli assessori della Regione Campania per le tematiche di competenza e, a titolo consultivo, esperti nelle materie trattate.
4. Le riunioni possono svolgersi in modalità telematica (da remoto), utilizzando collegamenti internet e strumenti informatici.

**Art. 14**  
(Validità delle sedute e delle decisioni)

1. Le riunioni della CPO sono valide con la presenza della maggioranza delle componenti.
2. Le deliberazioni sono adottate con votazione palese a maggioranza delle presenti, salvo i casi in cui la legge o il regolamento non dispongono diversamente. In caso di parità prevale il voto della Presidente.

**Art. 15**  
(Verbalizzazione)

1. Di ogni seduta della CPO viene redatto un verbale a cura della segretaria di cui alla lettera g) dell'articolo 9, recante le presenze, gli argomenti trattati, le votazioni e le deliberazioni assunte.
2. Il verbale è sottoscritto dalla Presidente e dalla segretaria ed è approvato, se non vi sono osservazioni, all'apertura della seduta successiva.

### **Art. 16**

(Logo e patrocini)

1. La concessione del patrocinio con l'utilizzo del logo istituzionale del Consiglio regionale, integrato dalla denominazione *Commissione regionale per le pari opportunità*, ai soggetti esterni è rilasciata dal Presidente del Consiglio regionale per iniziative di particolare valore sociale, morale, culturale e celebrativo, promosse da istituzioni, organismi regionali, enti, associazioni, organizzazioni, comitati, fondazioni, enti universitari pubblici e privati, scuole di formazione, centri di ricerca, osservatori, che offrano garanzia di affidabilità, correttezza e validità dell'iniziativa, oltre a risultare strettamente connessi alle finalità istituzionali della CPO.
2. Non possono beneficiare del patrocinio con l'utilizzo del logo istituzionale della CPO le iniziative promosse da partiti o movimenti politici ovvero le iniziative che hanno come finalità la promozione di interessi esclusivamente privati.
3. La concessione del patrocinio con l'utilizzo del logo istituzionale si intende rilasciata per ogni singolo evento, non si rinnova tacitamente, né assume alcun valore ai fini certificativi o per altri effetti giuridici.

### **Art 17**

(Richiesta)

1. I soggetti che intendono richiedere il patrocinio con l'utilizzo del logo istituzionale devono presentare all'Ufficio di Presidenza della CPO una specifica richiesta scritta entro trenta giorni dalla data dell'evento.
2. L'istanza, redatta in carta semplice, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o dal soggetto richiedente e trasmessa per l'istruttoria all'indirizzo di posta elettronica istituzionale della Presidenza, [pari.opp.pres@cr.campania.it](mailto:pari.opp.pres@cr.campania.it).
3. L'istanza deve contenere:
  - a) le informazioni necessarie a individuare il titolare dell'iniziativa (sede e recapiti) e i soggetti beneficiari;
  - b) l'indicazione di un soggetto referente (nome e cognome, recapiti telefonici ed e-mail);
  - c) l'illustrazione dei contenuti dell'iniziativa, degli obiettivi perseguiti e il programma dell'evento
  - d) ogni altra informazione utile ai fini della più opportuna valutazione da parte dell'Ufficio di Presidenza
4. Eventuali modifiche sostanziali devono essere comunicate all'Ufficio di Presidenza al fine di consentire il riesame della richiesta.

### **Art. 18**

(Utilizzo)

1. I soggetti autorizzati devono osservare i seguenti accorgimenti:
  - a) le bozze del materiale di comunicazione e pubblicizzazione dell'evento contenenti il riferimento alla concessione del patrocinio con l'utilizzo del logo istituzionale devono essere sempre inviate preliminarmente in visione all'Ufficio di Presidenza della CPO per l'approvazione;
  - b) il riferimento alla concessione del patrocinio e all'utilizzo del logo istituzionale deve essere posizionato in modo da distinguere chiaramente il soggetto patrocinante dall'organizzatore

dell'evento;

c) il logo istituzionale deve essere riportato con adeguata evidenza e comunque con rilievo almeno pari rispetto ad altri loghi di soggetti eventualmente patrocinanti in un'apposita sezione ben distinta dai loghi degli organizzatori e da marchi commerciali;

d) nel materiale di stampa predisposto per l'iniziativa ovvero in ogni altro supporto informativo (manifesti, opuscoli, dépliant, siti web) ove venga riprodotto il logo istituzionale, i soggetti beneficiari sono tenuti a far risaltare che le attività sono realizzate "con il patrocinio del CPO regionale per l'uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità tra uomo e donna".

2. La CPO può revocare, con comunicazione scritta, anche via e-mail, la concessione del patrocinio con l'utilizzo del logo istituzionale al fine di tutelare la propria immagine qualora venga riscontrato un uso non conforme al presente regolamento.

### **Art. 19**

(Disposizioni finali)

1. Il presente regolamento e le successive modifiche sono approvati a maggioranza di due terzi delle componenti in prima convocazione e a maggioranza assoluta delle componenti in seconda convocazione.

2. Il regolamento è sottoposto a ratifica dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

3. Il regolamento e le successive modifiche sono pubblicati sul sito web del Consiglio regionale.